

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA ARMATA
MEDIANTE AUTOPATTUGLIA PRESSO IL CANTIERE
DELLA S.P. 22 dal km 0+400 al km 4+400
PER UN PERIODO DI 6 MESI

Sommario

PREMESSA.....	3
PARTE AMMINISTRATIVA.....	3
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO.....	3
Art. 3 – IMPORTO A BASE D’APPALTO.....	3
Art. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	4
Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	4
Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
Art. 7 – RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	5
Art. 8 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE.....	6
Art. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.....	6
Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE.....	7
Art. 11 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA.....	7
Art. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY.....	7
Art. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	8
Art. 14 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO.....	8
Art. 15 – INADEMPIMENTI E PENALI.....	8
Art. 16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO.....	9
Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	10
Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI CESSIONE DEI CREDITI.....	10
Art. 19 – SUBAPPALTO.....	10
Art. 20 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
Art. 21 – ADEMPIMENTI INERENTI IL PROTOCOLLO DI LEGALITA’.....	11
Art. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	12
Art. 23 – CONTROVERSIE.....	12
Art. 24 – NORME DI RINVIO.....	12
PARTE TECNICA.....	13
Art. 25 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	13
Art. 26 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	14
A) VIGILANZA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO.....	15
Art. 27 – MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE.....	15
Art. 28 – CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	15
Art. 29 – CONSEGNA DEL SERVIZIO.....	15
Art. 30 – CHIUSURA DEL CONTRATTO.....	16

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il rapporto tra il Libero Consorzio Comunale di Enna (nel seguito "Stazione appaltante") e l'Aggiudicatario (di seguito "Ditta" o "Contraente"), avente ad oggetto l'espletamento del servizio di vigilanza attiva armata presso il cantiere della SP 22 dal km 0+400 al km 4+400, come elencato in dettaglio nella parte tecnica del presente Capitolato, nell'art. 26 (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO).

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di vigilanza attiva armata mediante autopattuglia del cantiere della SP 22 dal km 0+400 al km 4+400" per un periodo di 6 mesi eventualmente prorogabile fino alla data di consegna del cantiere all'appaltatore dei lavori di completamento, svolto da Guardie Particolari Giurate (CIG n. Z6031AB6AB). Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e delle cose e la protezione del patrimonio e dovrà essere espletato ai sensi del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), del Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), del Decreto del Ministero dell'Interno 1.12.2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti) e dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio è di 6 mesi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio fino alla data di consegna del cantiere all'appaltatore dei lavori di completamento, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 (c.d. "proroga tecnica). In tal caso, il Contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

Art. 3 – IMPORTO A BASE D'APPALTO

L'importo a base d'appalto per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato ammonta a € 6.300,00 (Iva esclusa), pari all'importo a base d'appalto.

Nel calcolo del suddetto importo a base d'asta:

- il costo del personale è stato stimato sulla base del monte ore totale previsto e del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004 stimato sulla base del numero di interventi minimi da effettuare giornalmente (3 passaggi/giorno nell'arco delle 24 ore) per tutta la durata del servizio.

Art. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato sulla piattaforma digitale in uso dal Libero Consorzio Comunale di Enna mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 previo esperimento di manifestazione di interesse e aggiudicato in base al criterio del maggior ribasso/minor prezzo.

Il servizio oggetto del presente Capitolato rientra tra quelli contenuti nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 (Servizi investigativi e di sicurezza).

Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati per il tramite dell'ufficio contabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna.

I servizi sono fatturati mensilmente in base all'effettiva prestazione del servizio, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento.

La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a:

Libero Consorzio Comunale di Enna
Piazza Garibaldi 1 – 94100 - Enna
C.F. 80000810863
Codice Univoco Ufficio: 1OAF3F

La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- n° CIG: Z6031AB6AB;
- n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l'orario giornaliero di inizio e il termine dell'attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell'orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività).

La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell'Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell'Iva direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal mese successivo, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto;
- la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento.

In caso di raggruppamenti di imprese i pagamenti della Stazione appaltante avverranno dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell'A.T.I., la quale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le competenze specifiche loro spettanti.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

Data l'entità del valore economico del servizio e la limitatezza temporale, non è richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Contraente risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio, potrà derivare ai beni presenti in cantiere, agli utenti del servizio, a terzi o a cose.

Al Contraente è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato.

Copia della polizza specifica o dell'appendice a una polizza già esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 8 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto e quindi dell'attivazione del servizio, la Ditta provvede a:

- presentare alla Stazione appaltante l'elenco del personale incaricato del servizio con l'indicazione dei dati anagrafici, compresa una fotocopia di un valido documento d'identità personale di ognuno. Tale elenco dovrà essere aggiornato entro 10 giorni lavorativi ogni qualvolta si verifichino delle modifiche;
- autocertificare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso da parte delle guardie adibite al servizio degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e ai corsi di "tecniche di difesa", "procedure primo soccorso" e "procedure antincendio";
- stipulare e consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa di Responsabilità Civile RCT/RCO;
- indicare i propri contatti (casella posta elettronica, numero telefono e fax attivi nella fascia oraria 8.30-17.30 in tutti i giorni lavorativi esclusi sabati, domeniche e festivi), oltre a un numero telefonico della "centrale operativa", sempre attivo, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- presentare la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, su un modello che sarà fornito dalla Stazione appaltante;
- partecipare, mediante un proprio rappresentante, a un sopralluogo preliminare nella sede ove si svolge il servizio, per la verifica congiunta dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dei beni ivi presenti;
- redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attività svolte dalla Ditta.

Art. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta assicura lo svolgimento del servizio mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

In ogni caso, il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. La Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora la Stazione appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.

La Ditta si obbliga in particolare a:

- osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio; - osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; la Ditta, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, la Ditta dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare;
- continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

I suddetti obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti e receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

La Stazione Appaltante acquisirà il Durc on line, attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. In caso di inadempienza contributiva e di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto si applicano le disposizioni dell'art. 30, commi 5, 5-bis e 6, del D.Lgs. 50/2016. La Ditta solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.

Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE

Non trova applicazione l'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di un servizio temporaneo per il quale non sussiste un impiego storicizzato di personale.

Art. 11 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

La Ditta è tenuta a predisporre e a trasmettere alla Stazione Appaltante un Piano di Sicurezza relativo alle attività da svolgere nell'ambito del servizio oggetto di appalto. Tale piano deve contenere almeno:

- la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- il programma delle misure da adottare in caso di emergenza;
- l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze.

Ai fini della predisposizione del Piano di Sicurezza, la Stazione Appaltante in occasione del sopralluogo preliminare fornisce alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

La Ditta e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

La Ditta si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

La Ditta è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

La Ditta non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. La violazione di tale disposizione costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno.

In tale evenienza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti della Ditta per tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti e derivanti da un nuovo rapporto contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano - temporaneamente - la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, di ragioni di pubblico interesse o necessità, la Stazione appaltante può ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 107 (Sospensione) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 – INADEMPIMENTI E PENALI

Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione.

Ove, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto: 6 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l'importo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione della penale non esonera la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze:

- rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell'articolo 26 (MODALITA' DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO);
- inosservanza degli orari per lo svolgimento del servizio;
- non utilizzo dell'uniforme e/o del cartellino di riconoscimento;
- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell'invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell'elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio;

- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito.

L'applicazione delle penali può avvenire mediante compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all'applicazione della penale.

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) cessione del contratto;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- f) frode nell'esecuzione della prestazione;
- g) mancata presa in consegna del servizio da parte della Ditta o mancato inizio del servizio entro 10 giorni dalla consegna;
- h) revoca della licenza prefettizia a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della provincia di Enna;
- i) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- j) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

La Stazione appaltante ha inoltre diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare alla Ditta, nei casi di giusta causa o nei casi di reiterati inadempimenti della stessa Ditta, anche se non gravi.

In caso di recesso, si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria per iscritto, mantenendo indenne la stessa Ditta delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Ditta formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, la Ditta è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi di vigilanza oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e dalle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Libero Consorzio Comunale di Enna, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione dei relativi obblighi.

Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) dello stesso D.Lgs. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, restano fermi gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sia per la Ditta aggiudicataria sia per il Cessionario.

La cessione dei crediti può avvenire solo dopo la preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti della Stazione appaltante per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inosservanza da parte del Contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 – SUBAPPALTO

Non è previsto il sub appalto del servizio.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, osservando rigorosamente tutti i relativi adempimenti.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto la violazione degli stessi obblighi, così come stabilito dall'art. 3, comma 8, della stessa Legge 136/2010.

Art. 21 – ADEMPIMENTI INERENTI IL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Contraente, in adempimento agli obblighi derivanti dall'applicazione del protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Enna ed il Libero Consorzio Comunale di Enna dichiara di conoscere ed ottemperare le seguenti clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 28 giugno 2019 con la Prefettura di Enna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/enna>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazioni alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.

Art. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avrà luogo entro gg. 15 dall'aggiudicazione definitiva.

Tutti gli oneri tributari e le spese inerenti a qualsiasi titolo il Contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, nella misura fissata dalla legislazione vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro (in caso d'uso).

Art. 23 – CONTROVERSIE

E' escluso l'istituto dell'arbitrato per la definizione delle eventuali controversie.

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in corso di esecuzione del contratto tra la Stazione appaltante e il Contraente, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Enna.

Art. 24 – NORME DI RINVIO

L'esecuzione del contratto sarà regolata da quanto stabilito dal presente Capitolato.

In caso di contrasto, le condizioni particolari di contratto contenute nel Capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara predisposta da questa Stazione appaltante prevalgono sulle condizioni generali di contratto. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, dei suoi regolamenti attuativi e delle Linee guida emanate dall'ANAC. Si osservano inoltre, in quanto applicabili:

- Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
- Regio Decreto 23.5.1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.);
- Regio Decreto Legge 26.9.1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate);
- Regio Decreto Legge 12.11.1936, n. 2144 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata);
- Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) e ss.mm.ii.;
- Legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.ii.;

- Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. e Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27.4.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali);
- Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 127, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'Interno 1.12.2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità' degli istituti e dei servizi, nonché dei requisiti professionali e di capacità' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti) e ss.mm.ii.;
- circolare del Ministro dell'interno del 24.3.2011 (Vademecum operativo – Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale n. 269/2010, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi di vigilanza e investigazione privata);
- Decreto del Ministero della Giustizia del 18.11.2014, n. 201 (Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro);
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21.3.2016 (Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari); - C.C.N.L. di settore e relativi accordi locali integrativi.

PARTE TECNICA

Art. 25 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appalto dovrà essere espletato da personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere i compiti e le funzioni assegnate, in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" (GPG) ai sensi del Regio Decreto 773/1931 (TULPS) e della licenza di "porto d'armi", adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.

Le GPG adibite al servizio dovranno essere in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e ai corsi di "tecniche di difesa", "procedure primo soccorso" e "procedure antincendio", ovvero per quelle non ancora formate che dovessero essere impiegate, dovranno essere avviate entro 45 giorni dall'attivazione del servizio a tale formazione.

Le GPG sono tenute ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie e dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata.

La Ditta aggiudicataria dovrà istruire i propri addetti affinché si attengano alle seguenti disposizioni:

- provvedano alla riconsegna di cose che dovessero rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro valore o stato;
- rifiutino qualsiasi compenso o regalia;
- si attengano alle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Il personale inoltre dovrà, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, avere una dotazione minima generale composta di:

- prescritta licenza, in corso di validità, di guardia particolare giurata armata;
- pistola;

- uniforme, che dovrà riportare il contrassegno di riconoscimento della Ditta di appartenenza e che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose;
- tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia contenente la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) o altro codice univoco identificativo a tutela della sua privacy;
- radioassistenza mobile, cellulare di servizio o altro dispositivo pocket di connessione alla “centrale operativa”;
- auto di servizio con localizzatore GPS.

La Ditta dovrà effettuare la immediata sostituzione dell’addetto assente per qualsiasi motivo, nonché di quello ritenuto - a insindacabile giudizio della Stazione appaltante - non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione delle prestazioni richieste, anche in ragione di eventuali disservizi causati durante l’attività lavorativa o di comportamenti non consoni all’ambiente cui è assegnato. La Ditta s’impegna a procedere alla sostituzione con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della Stazione appaltante. La Ditta dovrà inoltre dare immediata comunicazione dell’intervenuta sostituzione alla Stazione appaltante, fornendo i dati relativi al sostituto (dati anagrafici e fotocopia di un valido documento di identità), che dovrà essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente Capitolato.

La Ditta dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale proclamati dalle organizzazioni sindacali, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero, ed assicurare comunque un servizio minimo d’emergenza. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dalla Ditta, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato, non fa parte del prezzo del servizio spettante e non rientra nella fattura emessa dalla Ditta nel mese di riferimento dello sciopero.

Su richiesta della stazione appaltante dovrà essere individuata una GPG, con il ruolo di coordinatore/referente locale del servizio per le varie sedi.

Art. 26 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere effettuato da Imprese di vigilanza privata, in possesso della licenza di cui all’art. 134 dello stesso TULPS, che consenta di operare sul territorio della provincia di Enna.

La Ditta aggiudicataria deve essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

La Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato “Registro giornaliero delle attività”, elettronico o cartaceo, utilizzato per l’annotazione dell’esito delle attività espletate (es. orario di preso servizio, nominativo GPG, orario di fine servizio, annotazione di eventi giornalieri specifici ed esito degli stessi, interventi in caso d’allarme, ecc.).

Il servizio di cui al presente appalto comprende le prestazioni di seguito indicate.

A) VIGILANZA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO

Il servizio verrà espletato mediante passaggi giornalieri in tutta l’area di cantiere finalizzati al controllo delle opere d’arte già realizzate e presenti in cantiere ed alla prevenzione di furti.

Il servizio prevede 3 passaggi/giorno da effettuare all’interno delle seguenti fasce orarie: 08-16, 16-24, 24-08.

I passaggi all’interno delle fasce orarie dovranno essere casuali e separati, tra una fascia oraria e l’altra da un intervallo minimo di 4 ore.

I passaggi dovranno essere documentati con tracciamento GPS del veicolo ed apposito rapporto di servizio sul quale annotare le segnalazioni e le anomalie.

Art. 27 – MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE

La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata e attrezzata per garantire un efficiente funzionamento del servizio di vigilanza, con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Tutte le dotazioni e/o strumentazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e ai relativi standard di sicurezza e perfettamente funzionanti e devono essere di proprietà della Ditta, che provvede, sempre a proprie spese, anche alla loro manutenzione.

Art. 28 – CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Durante tutta la durata del contratto, la Stazione appaltante ha la facoltà di effettuare verifiche di conformità e controlli sul mantenimento da parte del Contraente dei requisiti certificati e/o dichiarati ai fini della stipula del contratto nonché sulla quantità e qualità delle prestazioni, procedendo ad autonomi controlli d’ufficio sulla corretta esecuzione del contratto, nelle forme ritenute più opportune (es. controllo del rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, controllo dei nominativi delle persone impiegate sulla base dell’elenco comunicato prima dell’avvio del servizio).

Eventuali irregolarità ed inadempimenti nell’esecuzione del contratto saranno segnalati per iscritto alla Ditta aggiudicataria. Il Contraente è obbligato a porvi immediatamente rimedio.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 (INADEMPIMENTI E PENALI) e dall’art. 16 (RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO).

Art. 29 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante comunica alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno e l’ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la Ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna, senza motivo ritenuto giustificato, la Stazione Appaltante avrà senz’altro il diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. La Ditta dovrà redigere il “Verbale di consegna del servizio”, in contraddittorio con la Stazione Appaltante. Il Verbale dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti e nello stesso dovrà essere indicata la data di attivazione del servizio. Dallo stesso giorno, ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti a persone o cose, siano essi dipendenti, terzi o cose di proprietà della Stazione Appaltante, a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, graverà interamente sul Contraente. Quest’ultimo sarà quindi obbligato all’integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante consegnerà alla Ditta eventuali chiavi di accesso ai luoghi oggetto del servizio di vigilanza.

Art. 30 – CHIUSURA DEL CONTRATTO

Al termine del contratto, il Contraente si impegna a restituire alla Stazione Appaltante.

Inoltre, il Contraente si impegna a fare tutto quanto sia necessario al fine di un corretto e funzionale “passaggio di consegne” con l’eventuale nuovo contraente, che risulterà aggiudicatario della successiva

procedura di affidamento del servizio di vigilanza armata, al fine di garantire la continuità del servizio e la sicurezza dei luoghi.

Entro il termine ultimo di tre mesi dalla scadenza del contratto il RUP emetterà il Certificato di regolare esecuzione.

La sottoscrizione digitale da parte del Contraente del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende approvativa dello stesso, nonché specificatamente delle clausole nn. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,22, 23,29 a norma dell'art. 1341, comma 2 del codice civile.